

A (BEN) CINQUE ANNI DALLE SENTENZE GEMELLE, (APPUNTI SU) DUE PROBLEMI ANCORA IRRISOLTI*

di

Filippo Vari

(*Professore straordinario di Diritto costituzionale
Università Europea di Roma*)

26 settembre 2012

Sono oramai trascorsi cinque anni dalle c.d. sentenze gemelle (n. 348 e 349 del 2007)¹ con le quali la Corte costituzionale, a seguito della modifica del primo comma dell'art. 117 Cost., ha

* Articolo sottoposto a referaggio.

¹ Sentt. 24 ottobre 2007, n. 348, in *Giur. cost.*, 2007, 3475 ss. e 24 ottobre 2007, n. 349, *ibid.*, 3535 ss. Su tali decisioni v. A. RUGGERI, *Ancora in tema di rapporti tra CEDU e Costituzione: profili teorici e questioni pratiche*, nel sito Internet dell'Associazione italiana dei costituzionalisti, all'indirizzo www.associazionedeicostituzionalisti.it; Id., *Conferme e novità di fine anno in tema di rapporti tra diritto interno e CEDU*, disponibile su Internet, nel Forum di Quaderni costituzionali, all'indirizzo www.forumcostituzionale.it; C. PINELLI, *Sul trattamento giurisdizionale della CEDU e delle leggi con essa configgenti*, nel sito Internet dell'Associazione italiana dei costituzionalisti, cit.; S.M. CICCONETTI, *Creazione indiretta del diritto e norme interposte*, *ibid.*; A. MOSCARINI, *Indennità di espropriazione e valore di mercato del bene: un passo avanti e uno indietro della Consulta nella costruzione del patrimonio costituzionale europeo*, in questa Rivista, n. 22/2007; F. DONATI, *La CEDU nel sistema italiano delle fonti del diritto alla luce delle sentenze della Corte costituzionale del 24 ottobre 2007*, disponibile su Internet, nel sito dell'Osservatorio sulle fonti, all'indirizzo www.osservatoriosullefonti.it; M. CARTABIA, *Le sentenze "gemelle": diritti fondamentali, fonti, giudici*, in *Giur. cost.*, 2007, 3564 ss.; A. GUAZZAROTTI, *La Corte e la CEDU: il problematico confronto di standard di tutela alla luce dell'art. 117, comma I, Cost.*, *ibid.*, 3574 ss.; M. LUCIANI, *Alcuni interrogativi sul nuovo corso della giurisprudenza costituzionale in ordine ai rapporti tra diritto italiano e diritto internazionale*, in *Corr. giur.*, 2008, 185 ss.; F. GHERA, *Una svolta storica nei rapporti del diritto interno con il diritto internazionale pattizio (ma non in quelli con il diritto comunitario)*, in *Foro it.*, 2008, I, 50 ss.; F. SORRENTINO, *Apologia delle "sentenze gemelle" (brevi note a margine delle sentenze nn. 348 e 349/2007 della Corte costituzionale)*, in *Dir. soc.*, 2009, 213 ss.; F. BILANCIA, *Con l'obiettivo di assicurare l'effettività degli strumenti di garanzia la Corte costituzionale italiana funzionalizza il "margine di apprezzamento" statale, di cui alla giurisprudenza CEDU, alla garanzia degli stessi diritti fondamentali*, in *Giur. cost.*, 2009, 4772 ss.; A. TRAVI, *Corte europea dei diritti dell'uomo e Corte costituzionale: alla ricerca di una nozione comune di "sanzione"*, in *Giur. cost.*, 2010, 2323 ss.; E. GIANFRANCESCO, *Incroci pericolosi: CEDU, Carta dei diritti fondamentali e Costituzione italiana tra Corte costituzionale, Corte di giustizia e Corte di Strasburgo*, in *Rivista dell'Associazione italiana dei costituzionalisti*, n. 1 del 2011.

ridefinito i rapporti tra diritto interno e sistema della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali².

In questo lustro il giudice delle leggi ha più volte ribadito che il mancato rispetto della CEDU, come interpretata dalla Corte di Strasburgo, comporta l'illegittimità costituzionale della normativa interna per violazione degli obblighi internazionali e, dunque, del suddetto articolo della Costituzione, restando esso comunque legittimato “a verificare se la norma della Convenzione, come da quella Corte interpretata – norma che si colloca pur sempre ad un livello sub-costituzionale – si ponga eventualmente in conflitto con altre norme della Costituzione: ipotesi eccezionale nella quale dovrà essere esclusa la idoneità della norma convenzionale a integrare il parametro considerato”³.

A fronte della chiara posizione sull'efficacia della CEDU nei confronti della normativa italiana – posizione che si inserisce nella logica del costituzionalismo multilivello – il giudice delle leggi ha perso più volte l'occasione per sciogliere altri nodi, che non consentono di ritenere sufficientemente definiti i rapporti tra ordinamento interno e sistema della Convenzione⁴.

Il primo aspetto riguarda il tipo di decisioni della Corte di Strasburgo che è possibile prendere in considerazione al fine di valutare la difformità tra normativa interna e CEDU, con la conseguente violazione dell'art. 117 primo comma Cost.

E' noto, infatti, che le sentenze adottate dalle sezioni della Corte europea non sono immediatamente definitive, potendo essere sottoposte a un (eventuale) giudizio d'appello davanti alla *Grande Chambre* della stessa Corte⁵.

Occorre, dunque, domandarsi se i giudici interni possano instaurare validamente un giudizio di legittimità costituzionale, evocando finanche una decisione non definitiva di una delle sezioni della Corte.

In proposito vale la pena richiamare l'esperienza del Regno Unito⁶, nel quale non solo lo *Human Rights Act*, alla *section 2*, stabilisce che i giudici siano tenuti a “*take into account*” – e

² Per un quadro della situazione precedente alle sentenze gemelle v. i contributi pubblicati nel volume AA.VV., *All'incrocio tra Costituzione e CEDU. Il rango delle norme della Convenzione e l'efficacia interna delle sentenze di Strasburgo*, Atti del Seminario di Ferrara, 9 marzo 2007, a cura di R. BIN – G. BRUNELLI – A. PUGIOTTO – P. VERONESI, Torino, 2007. V., inoltre, L. CAPPUCCIO, *La Corte costituzionale interviene sui rapporti tra Convenzione europea dei diritti dell'uomo e Costituzione*, in *Foro it.*, 2008, I, 47 ss.

³ Sent. 12 marzo 2010, n. 93, in *Giur. cost.*, 2010, 1053 ss. Nello stesso senso, tra le numerose decisioni, v. anche sent. 26 novembre 2009, n. 311, *ibid.*, 2009, 4567 ss.; sent. 22 luglio 2011, n. 236, *ibid.*, 2011, 3021 ss., con osservazione di C. PINELLI, *Retroattività della legge penale più favorevole fra CEDU e diritto nazionale*.

⁴ Sul punto v., in particolare, l'analisi di A. RUGGERI, *Costituzione e CEDU, alla sofferta ricerca dei modi con cui comporsi in "sistema"*, disponibile su Internet, nel sito *Consulta OnLine*, all'indirizzo www.giurcost.org.

⁵ V., in particolare, l'art. 44 della CEDU. Sul punto v. C. GRABENWARTER – K. PABEL, *Europäische Menschenrechtskonvention*, V ed., München, 2012, 102 ss.

non “follow”⁷ – la giurisprudenza della Corte EDU, ma si richiede altresì che si tratti di una giurisprudenza della Corte “clear and constant”⁸.

Per contro la Corte costituzionale, per attivare il proprio controllo, sembrerebbe ritener sufficiente che i giudici rimettenti si appellino (persino) a una pronuncia non definitiva di una delle sezioni della Corte EDU.

Ciò parrebbe dedursi anche dalla recente ordinanza n. 150 del 2012⁹ della Corte costituzionale, concernente il divieto di procreazione artificiale eterologa previsto dalla legge 19 febbraio 2004, n. 40¹⁰. Il relativo giudizio di legittimità costituzionale era stato promosso a seguito di una decisione di primo grado, non definitiva, della Corte EDU (caso *S.H. and Others v. Austria* del 1° aprile 2010)¹¹. Successivamente alle ordinanze di rimessione, tale decisione era stata annullata dalla *Grande Chambre* (sentenza del 3 novembre 2011)¹². Con l’ord. n. 150 del 2012 la Corte costituzionale si è limitata a restituire gli atti ai giudici *a quibus*, chiedendo loro di rivalutare la questione alla luce della sentenza d’appello della Corte

⁶ Sulla quale v. rilievi di L. MONTANARI, *La difficile definizione dei rapporti con la Cedu alla luce del nuovo art. 117 della Costituzione: un confronto con Francia e Regno Unito*, in *Dir. pubbl. comp. eur.*, 2008, 208 s.; M. ANDENAS – E. BJORGE, *Juge national et interprétation évolutive de la Convention européenne des droits de l'homme*, in *Revue du droit public et de la science politique en France et à l'Étranger*, 2011, 997 ss.; A. OSTI, *La procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo di fronte alla Corte costituzionale. Spunti di riflessione sull'uso delle sentenze della Corte di Strasburgo da parte dei giudici italiani e sul diritto alla salute*, in AA.VV., *La fecondazione eterologa tra Costituzione italiana e Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, Atti del Seminario svoltosi a Roma, il 2 aprile 2012, a cura di F. VARI, Torino, 2012, 103 s.

V. inoltre A. DI MARTINO, *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo nella giurisprudenza costituzionale tedesca. Per una prospettiva comparata sull'esperienza italiana*, in questa Rivista, n. 11/2012, 7 s., anche per un’interessante comparazione con l’esperienza tedesca.

Cfr. anche la ricerca di A. DONALD – J. GORDON – P. LEACH, *The UK and the European Court of Human Rights*, London, 2012.

⁷ Per il diverso orientamento proprio della Corte costituzionale v. E. LAMARQUE, *Gli effetti delle sentenze della Corte di Strasburgo secondo la Corte costituzionale italiana*, cit., 958: “secondo la Corte costituzionale, qualora l’obbligo internazionale discenda dall’adesione dell’Italia alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, la giurisprudenza della Corte di Strasburgo vincola in modo assoluto e incondizionato gli organi giurisdizionali interni quando devono stabilire la portata di quell’obbligo. E quindi vincola sia i giudici comuni quando procedono all’interpretazione della legge interna in senso conforme alla Convenzione e alla valutazione della non manifesta infondatezza delle questioni di costituzionalità; sia la Corte costituzionale stessa, nella risoluzione dei dubbi di costituzionalità che le vengono rivolti”.

Per un’altra “lettura” della giurisprudenza costituzionale cfr., invece, R. CONTI, *CEDU e interpretazione del giudice: gerarchia o dialogo con la Corte di Strasburgo?*, in questa Rivista, n. 6/2010.

⁸ Cfr. Lord NEUBERGER, *Pinnock v. Manchester City Council*, decisione del 3 novembre 2010, disponibile sul sito Internet della Supreme Court, all’indirizzo

http://www.supremecourt.gov.uk/docs/UKSC_2009_0180_Judgment.pdf.

Sul punto v. E. LAMARQUE, *Il vincolo alle leggi statali e regionali derivante dagli obblighi internazionali nella giurisprudenza comune*, in AA.VV., *Corte costituzionale, giudici comuni e interpretazioni adeguatrici*, Atti del Seminario di Studi svoltosi presso Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2009, Milano, 2010, 194.

⁹ Disponibile sul sito Internet della Corte costituzionale, all’indirizzo www.cortecostituzionale.it.

¹⁰ Sulle questioni sottoposte al giudizio della Corte si rinvia ai contributi pubblicati nel volume AA.VV., *La fecondazione eterologa tra Costituzione italiana e Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, cit.

¹¹ Application no. 57813/00, disponibile sul sito Internet della Corte, all’indirizzo www.echr.coe.int.

¹² Anch’essa ovviamente disponibile sul sito della Corte EDU.

EDU e non avendo nulla “da (ri)dire” sul fatto che il giudizio di costituzionalità era stato attivato senza attendere tale sentenza.

E’ significativo, inoltre, che la discussione della causa era stata originariamente fissata dal giudice delle leggi nonostante la pendenza del giudizio d’appello davanti alla *Grande Chambre* e soltanto su istanza dell’Avvocatura dello Stato era stata poi differita in attesa della pubblicazione della decisione della stessa.

Consentire la promozione di giudizi di legittimità costituzionale senza attendere (quanto meno) che le decisioni della Corte EDU siano divenute definitive destà, tuttavia, forti perplessità. Per rendersi conto della fondatezza delle stesse basta domandarsi che cosa accadrebbe se la Corte dichiarasse l’illegittimità costituzionale di una normativa interna per violazione mediata dell’art. 117 Cost., facendo leva su una sentenza non definitiva del giudice di Strasburgo, poi cancellata – dopo la sentenza di accoglimento della Corte italiana – dalla *Grande Chambre*.

Più complesso è, poi, il problema della possibilità di richiamare – per arguirne l’illegittimità costituzionale di una normativa interna – affermazioni della Corte EDU tratte da giudizi in cui sono convenuti Stati diversi dall’Italia¹³. Tale possibilità, come sottolineava Marta Cartabia a commento delle sentenze gemelle, sarebbe da considerare con estrema cautela¹⁴. Nella prassi talora così non è stato, anche in ragione di due fattori: da un lato che, ai fini della valutazione del vizio della norma interna, rileva il mancato rispetto della CEDU, la cui interpretazione potrebbe in linea astratta dedursi da qualsiasi pronuncia della Corte di Strasburgo¹⁵; d’altro lato, che le sentenze della Corte europea sono spesso caratterizzate da affermazioni di carattere generale – magari anche in forma di *obiter dicta*¹⁶ – le quali, se decontestualizzate, si

¹³ B. RANDAZZO, *Il giudizio dinanzi alla Corte europea dei diritti: un nuovo processo costituzionale*, in *Rivista dell’Associazione italiana dei costituzionalisti*, n. 4 del 2011, evidenzia come “con riguardo alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti, il giudice costituzionale non fa differenza fra pronunce rese nei confronti dell’Italia e pronunce rese nei confronti degli altri Paesi; né tra sentenze di condanna rese con riguardo a fatti/specie regolate dalla norma oggetto della questione di costituzionalità e sentenze di condanna rese con riguardo a fatti/specie regolate da disposizioni analoghe (per i principi recati o gli effetti prodotti) a quelle già censurate dalla Corte di Strasburgo; e neppure distingue tra violazioni «singole» e violazioni strutturali”.

Sul tema v. le riflessioni di A. LOIODICE, *Spunti introduttivi per un approfondimento delle ragioni di costituzionalità del divieto di fecondazione eterologa*, in AA.VV., *La fecondazione eterologa*, cit., 3 ss.

¹⁴ M. CARTABIA, *Le sentenze “gemelle”: diritti fondamentali, fonti, giudici*, cit., 3573. Sul punto v. inoltre M. LUCIANI, *Alcuni interrogativi sul nuovo corso della giurisprudenza costituzionale*, cit., 186 s.

¹⁵ Cfr. F. SORRENTINO, *Apologia delle “sentenze gemelle” (brevi note a margine delle sentenze nn. 348 e 349/2007 della Corte costituzionale*, cit., 219.

¹⁶ Sottolinea la “confusione tra *rationes decidendi* e *obiter dicta* spesso rinvenibile nella giurisprudenza CEDU” A. GUZZAROTTI, *Uso e valore del precedente CEDU nella giurisprudenza costituzionale e comune posteriore alla svolta del 2007*, relazione al Seminario di Studi su “L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo”, svoltosi a Perugia il 17 novembre 2011, disponibile su Internet, all’indirizzo <https://diritti-cedu.unipg.it/>, p. 2 del dattiloscritto

prestano ad apparire come base teorica (“convenzionale”) su cui costruire un contrasto tra normativa interna e CEDU.

L’orientamento inaugurato dal giudice delle leggi con le sentenze gemelle è, in linea generale, condivisibile quando l’illegittimità della normativa interna è fondata su una giurisprudenza della Corte di Strasburgo che condanna il nostro Paese per il contrasto tra detta normativa e la Convenzione; ma suscita notevoli problemi quando si vuole dare in Italia efficacia, sia pure mediata, a decisioni relative ad altri Stati, per normative che talora, oltretutto, sono diverse da quelle vigenti nel nostro Paese.

Il giudice delle leggi, infatti, sia pure per il tramite dell’art. 117 primo comma Cost., finisce per dare efficacia generale, *erga omnes*, a sentenze che ne sono “strutturalmente” prive nel sistema (convenzionale) da cui provengono, essendo adottate con valore *inter partes*¹⁷. Non è un caso che la richiesta di dare efficacia *erga omnes* alle decisioni della Corte EDU, avanzata in occasione della conferenza di Interlaken del 2010 sul futuro della Corte, sia stata respinta dagli Stati membri della Convenzione.

Il giudizio davanti alla Corte di Strasburgo ha un carattere estremamente concreto¹⁸, “soppesando” quest’ultima gli argomenti che legittimano o meno, in un caso specifico, determinati atti posti in essere da uno Stato membro della Convenzione.

Tale carattere è ricordato anche dalla *Grande Chambre* quando afferma che “*in cases arising from individual applications the Court’s task is not to review the relevant legislation or practice in the abstract; it must as far as possible confine itself, without overlooking the general context, to examining the issues raised by the case before it*”¹⁹.

In altri termini, occorre considerare che il processo promosso dai singoli davanti alla Corte di Strasburgo – e la decisione conseguentemente assunta da quest’ultima – ha per oggetto prevalentemente atti compiuti da uno Stato in una vicenda particolare e la compatibilità tra tali atti e i motivi che li sorreggono con la CEDU. Si pensi, ad esempio, allo “sforzo” processuale che compie uno Stato convenuto davanti alla Corte per dimostrare, nella vicenda sottoposta al vaglio dello stesso, l’esistenza dei requisiti che possono giustificare la limitazione a un diritto garantito dalla CEDU, come nel caso dell’ingerenza nella vita privata

¹⁷ Sul punto v. M. LUCIANI, *loc. ult. cit.*; E. LAMARQUE, *Il vincolo alle leggi statali e regionali derivante dagli obblighi internazionali nella giurisprudenza comune*, cit., 189 ss.; F. GALLO, *Rapporti fra Corte costituzionale e Corte EDU*, disponibile sul sito Internet della Corte costituzionale, cit., [pag. 4 del dattiloscritto. Al riguardo cfr., tuttavia,](#) G. TESAURO, *Costituzione e norme esterne*, in *Dir. Un. Eur.*, 2009, 195 ss.; V. ZAGREBELSKY, *La Convenzione europea dei diritti dell’uomo e il principio di legalità nella materia penale*, in AA.VV., *La Convenzione europea dei diritti dell’uomo nell’ordinamento penale italiano*, a cura di V. MANES – V. ZAGREBELSKY, Milano, 2011, 71 ss.

¹⁸ Cfr. E. LAMARQUE, *Gli effetti delle sentenze della Corte di Strasburgo*, cit., 965 s.

¹⁹ §. 92 della sentenza S.H. del 3 novembre 2011, cit.

e familiare, consentita dall'art. 8 della Convenzione alla “autorità pubblica” se (“prevista dalla legge” e) necessaria, in una società democratica, “alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”²⁰.

Il giudizio davanti alla Corte europea si distingue, così, da quello di legittimità costituzionale dinanzi al nostro giudice delle leggi²¹: quest’ultimo, infatti, pur se origina in via incidentale da un caso specifico, quale quello pendente davanti al giudice *a quo*, è volto a risolvere in via generale il problema della compatibilità in sé di una determinata normativa con la Costituzione²², sia pure nel rapporto di reciproca interazione che esiste tra caso e norma²³.

Il carattere concreto del giudizio innanzi alla Corte di Strasburgo dovrebbe normalmente escludere la possibilità di ricavare da sentenze relative a Stati diversi dall’Italia regole di carattere generale efficaci, per il tramite dell’art. 117 Cost., anche per il nostro Paese. Questa conclusione appare confermata anche dalla Dichiarazione finale della recente conferenza di Brighton del 2012 sul futuro della Corte di Strasburgo²⁴. In essa non soltanto si riprende l’espressione inglese contenuta nello *Human Rights Act*, sottolineando che i Tribunali interni debbono “*take into account*” la giurisprudenza della Corte; ma si fa esplicito riferimento al fatto che il sistema della Convenzione è sussidiario rispetto alla garanzia dei diritti umani a livello nazionale, giacché le autorità nazionali “*are in principle better placed than an international court to evaluate local needs and conditions*”.

Di ciò non sembra tenere adeguatamente conto il meccanismo “innescato” dalla sentenze gemelle, nonostante alcuni significativi temperamenti operati dal giudice delle leggi al suo automatismo, come l’applicazione dello “strumento del *distinguishing* alla giurisprudenza di Strasburgo”²⁵ e l’affermazione, oramai ricorrente nella giurisprudenza costituzionale, che

²⁰ Al riguardo v. C. GRABENWARTER – K. PABEL, *Europäische Menschenrechtskonvention*, cit., 225 ss.

²¹ Sul punto v. l’analisi di A. GUAZZAROTTI, *Uso e valore del precedente CEDU nella giurisprudenza costituzionale*, cit., p. 2 del dattiloscritto e di F. GALLO, *Rapporti fra Corte costituzionale e Corte EDU*, cit., [pag. 2 s. del dattiloscritto](#).

²² R. BIN, *Diritti e argomenti. Il bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale*, Torino, 1992, 123; A. GUAZZAROTTI, *loc. ult. cit.*; F. GALLO, *loc. ult. cit.*

²³ Cfr., ad es., il passaggio contenuto in Corte cost., sent. 18 marzo 1996, n. 84, in *Giur. cost.*, 1996, 769 ss., (sulla quale v. R. ROMBOLI, *Il controllo dei decreti-legge da parte della Corte costituzionale: un passo avanti ed uno indietro*, in *Foro it.*, 1996, I, 1116), in cui il giudice delle leggi evidenzia come il proprio giudizio “si svolge sulla norma quale oggetto del raffronto con il contenuto precettivo del parametro costituzionale”.

²⁴ Disponibile su Internet, nel sito del Consiglio d’Europa, all’indirizzo www.coe.int/en/20120419-brighton-declaration/.

²⁵ Così A. DI MARTINO, *La Convenzione europea dei diritti dell’uomo nella giurisprudenza costituzionale tedesca*, cit., 30. V., in particolare, Corte cost., ord. 8 maggio 2009, n. 143, in *Giur. cost.*, 2009, 1553 ss.; sent. 24 luglio 2009, n. 239, *ibid.*, 3004 ss.; sent. 19 luglio 2011, n. 236, cit.; nello stesso senso v. ord. 7 marzo 2012, n. 43, disponibile sul sito Internet della Corte costituzionale, cit.

“l’obbligo di osservanza della giurisprudenza EDU” è limitato “unicamente alla sua «sostanza»”,²⁶ “con un margine di apprezzamento e di adeguamento che … consenta di tener conto delle peculiarità dell’ordinamento giuridico in cui la norma convenzionale è destinata a inserirsi”²⁷. Il panorama rimane così abbastanza confuso²⁸, in assenza di effettive precisazioni circa le condizioni occorrenti per il richiamo da parte dei giudici interni alle affermazioni contenute nelle decisioni della Corte EDU²⁹; assenza che fa temere che la tendenza a “celebrare i trionfi dei diritti fondamentali grazie alla giurisdizione (anzi: alle giurisdizioni)” – così Massimo Luciani a proposito del *costituzionalismo irenico*³⁰ – possa passare anche attraverso un’attenta opera “di taglia e incolla”, da parte dei giudici italiani, di singoli passaggi di sentenze, in realtà inconferenti, della Corte EDU.

Sul tema v. E. LAMARQUE, *Il vincolo alle leggi statali e regionali derivante dagli obblighi internazionali nella giurisprudenza comune*, cit., 154 ss.; ID., *Gli effetti delle sentenze della Corte di Strasburgo secondo la corte costituzionale italiana*, cit.; A. GUZZAROTTI, *Uso e valore del precedente CEDU nella giurisprudenza costituzionale e comune posteriore alla svolta del 2007*, cit., p. 5 ss. del dattiloscritto; ID., *Precedente CEDU e mutamenti culturali nella prassi giurisprudenziale italiana*, in *Giur. cost.*, 2011, 3793 ss.; A. RUGGERI, *Tutela dei diritti fondamentali, squilibri nei rapporti tra giudici comuni, Corte costituzionale e Corti europee, ricerca dei modi con cui porvi almeno in parte rimedio*, disponibile sul sito Internet della Rivista *Consulta OnLine*, all’indirizzo www.giurcost.org, 35 ss.

²⁶ Così A. RUGGERI, *Costituzione e CEDU, alla sofferta ricerca dei modi con cui comporsi in “sistema”*, cit., 20. Sul tema v., inoltre, R. CONTI, *CEDU e interpretazione del giudice: gerarchia o dialogo con la Corte di Strasburgo?*, cit.

²⁷ Così l’ord. n. 150 del 2012, cit. In tal senso v. anche, tra le diverse decisioni, Corte cost., sent. 22 luglio 2011, n. 236, cit.; sent. 11 novembre 2011, n. 303, disponibile sul sito Internet della Corte costituzionale, cit. Cfr., inoltre, Corte cost., sent. 30 novembre 2009, n. 311, cit.; sent. 4 dicembre 2009, n. 317, in *Giur. cost.*, 2009, 4747 ss. Sul punto v. R. NANIA, *Osservazioni su profili costituzionali della “fecondazione eterologa”*, in AA.VV., *La fecondazione eterologa*, cit., 52. F. GALLO, *Rapporti fra Corte costituzionale e Corte EDU*, cit., pag. 8 del dattiloscritto. V., inoltre, O. POLLICINO, *Margine di apprezzamento, art 10, c. 1, Cost. e bilanciamento “bidirezionale”: evoluzione o svolta nei rapporti tra diritto interno e diritto convenzionale nelle due decisioni nn. 311 e 317 del 2009 della Corte costituzionale*, nel *Forum di Quaderni costituzionali*, cit.

²⁸ Per una diversa valutazione v., invece, U. DE SIERVO, *Recenti sviluppi della giurisprudenza della Corte costituzionale in relazione alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo*, testo per gli incontri con le Corti costituzionali della Germania e del Belgio (novembre 2009/febbraio 2010), disponibile sul sito Internet della Corte costituzionale, cit.; E. LAMARQUE, *Gli effetti delle sentenze della Corte di Strasburgo secondo la corte costituzionale italiana*, cit. Cfr., inoltre, V. ZAGREBELSKY, *La Corte europea dei diritti dell’uomo dopo sessant’anni. Pensieri di un giudice a fine mandato, lecture* disponibile su Internet, nel sito del Centro Studi sul Federalismo, all’indirizzo www.csfederalismo.it, spec. pag. 7 s. del dattiloscritto.

²⁹ Sul punto cfr. le riflessioni di A. MORRONE, *Shopping di norme convenzionali? A prima lettura dell’ordinanza n. 150/2012 della Corte costituzionale*, nel *Forum di Quaderni costituzionali*, cit., 4, il quale evidenzia, in chiave critica, come attualmente “la scelta della norma convenzionale «rilevante» non viene ancorata a criteri precisi di selezione ma dipende da un sindacato allo stato diffuso e sostanzialmente libero (non importa nei confronti di chi, né come né quando sia stato reso un determinato precedente)”.

³⁰ *Costituzionalismo irenico e costituzionalismo polemico*, in *Giur. cost.*, 2006, 1668. Per una ricostruzione di segno diverso cfr., invece, tra i molti, S. CASSESE, *I tribunali di Babele. I giudici alla ricerca di un nuovo ordine globale*, Roma, 2009.